

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dal 1° maggio 2016 in vigore il nuovo codice doganale dell'Unione

di Sara Armella

Lo **scorso 1° maggio** è entrato in vigore il **nuovo codice doganale dell'Unione europea**, che sostituisce integralmente il previgente codice doganale comunitario e le relative disposizioni di attuazione.

Come già il precedente, anche il nuovo codice (Reg. UE 9 ottobre 2013, n. 952, in prosieguo CDU) va letto congiuntamente con una serie di **disposizioni attuative**, contenute nei regolamenti UE 28 luglio 2015, n. 2446 (RE) e 24 novembre 2015, n. 2447 (RD), e con le **norme transitorie** contenute nel Regolamento 17 dicembre 2015 (TDA), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 15 marzo scorso.

Per imprese e professionisti del settore si tratta di un **cambiamento di grande impatto**, con implicazioni e conseguenze sia negative che positive, che dovranno essere attentamente studiate.

Da un lato, occorre rapidamente individuare quali cambiamenti sono necessari nell'operatività delle aziende: molte le novità, in materia di valore, origine, rappresentanza, regimi doganali e procedure. Dall'altro, è opportuno esplorare, tra le agevolazioni previste, le **opportunità** che si aprono e che potrebbero essere implementate dalle società.

Sono, pertanto, da studiare attentamente le ricadute economiche e finanziarie inerenti la nuova liquidazione dei **dazi doganali** e dell'**Iva in dogana**, e si rende necessario anche riesaminare la **contrattualistica** con fornitori e agenti alle vendite o agli acquisti, nonché quella inerente la concessione di **licenze su beni immateriali**, al fine di valutarne la coerenza con la nuova disciplina, sempre nell'ottica di ridurre le aree di potenziale rischio e di ottimizzare la tassazione doganale dei prodotti esteri.

Inoltre, occorre opportunamente considerare che tutte le agevolazioni e semplificazioni sono condizionate dall'aver ottenuto la **certificazione Aeo** (operatore economico autorizzato). Non soltanto coloro che operano nella catena logistica (com'è sostanzialmente avvenuto finora nel nostro Paese), ma tutte le imprese che acquistano o vendono, da o verso l'estero, sono chiamate alla **compliance** doganale, ossia a ottenere una **preventiva valutazione della propria affidabilità** nella gestione delle attività doganali e nella propria solidità finanziaria.

La certificazione Aeo, infatti, è la condizione cui sono subordinate non soltanto una minore

incidenza dei controlli (e dei conseguenti ritardi nella tempistica di consegna delle merci) nelle operazioni doganali, ma anche la riduzione o l'esonero dalla **garanzia** e molte altre agevolazioni.

Di grande rilievo - e sul punto è bene acquisire consapevolezza, anche per le ricadute negative - è la nuova disciplina in materia di **rappresentanza**, giacché il codice afferma espressamente il diritto, per chiunque, di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, con la conseguenza che non dovrebbe essere **«più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro»** ad una determinata categoria di soggetti. Il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello *status* di operatore economico autorizzato dovrebbe, inoltre, essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro **diverso** dallo Stato membro in cui è stabilito.

Nella rassegna delle novità con maggiore impatto sull'operatività delle aziende, occorre evidenziare che, tra le procedure pensate per snellire e semplificare gli scambi commerciali, il nuovo CDU non contempla gli istituti della dichiarazione incompleta e della procedura domiciliata (previsti dall'attuale codice), ma soltanto quello della **dichiarazione semplificata**.

Si tratta di un cambiamento **non privo di conseguenze**, se si considera che le importazioni mediante procedura domiciliata rappresentano, attualmente, la parte più rilevante delle operazioni doganali e che, nel corso del 2015, l'85% delle dichiarazioni doganali è avvenuto nell'ambito di una procedura domiciliata: si stima che siano state presentate mediante procedura domiciliata circa 4.500.000 dichiarazioni di *import* e 11.000.000 di *export*.

Per evitare che la novità producesse l'effetto di bloccare, dal 1° maggio, la fluidità dei traffici, l'Agenzia delle dogane ha previsto, come soluzione tecnica alternativa, che le dichiarazioni effettuate mediante la procedura di domiciliazione siano considerate, in via automatica, **“dichiarazioni normali in dogana”**, con merci presentate in *“altro luogo approvato dalle autorità doganali”*, conformemente a quanto previsto dall'articolo 139 CDU. Di conseguenza, gli spazi precedentemente autorizzati per l'espletamento della procedura domiciliata saranno automaticamente riconosciuti come *“altri luoghi approvati dalle Autorità doganali”* per la presentazione delle merci.

Un breve cenno merita, infine, la ridefinizione dei **regimi doganali**, i quali non sono più distinti tra sospensivi ed economici e sono stati ridotti a tre: **immissione in libera pratica**, **esportazione** e **regimi speciali**. Costituiscono regimi speciali: a) il transito; b) il deposito (che comprende il deposito doganale e le zone franche); c) l'uso particolare (che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale); d) il perfezionamento (attivo e passivo).